

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1864

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCALTRITTI, COLLAVINI, de GHISLANZONI CARDOLI,
SANTORI, ZAMA**

Norme per la semplificazione burocratica
e lo sviluppo del lavoro agricolo

Presentata il 25 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attività lavorativa in agricoltura ha caratteristiche peculiari non riscontrabili in altri settori produttivi: oltre il settanta per cento dei rapporti di lavoro è a tempo determinato, e il più delle volte si tratta di rapporti di breve o brevissima durata, spesso soggetti a frequenti reiterazioni nel corso dell'anno. Inoltre, i periodi in cui si effettuano le lavorazioni, sono difficilmente individuabili *a priori*, perché non dipendono dalla volontà dell'imprenditore, ma dall'andamento del clima e del ciclo produttivo. Queste caratteristiche specifiche del settore agricolo rendono necessaria una disciplina flessibile ed elastica dei rapporti di lavoro, per potersi adattare alla variabilità e alla temporaneità delle attività lavorative agricole: è dunque fondamentale rendere pienamente operative

quelle nuove forme di contratto, peraltro già diffuse in altri settori produttivi, quali i contratti di lavoro *part-time* e di lavoro interinale.

Oltre alla flessibilità, è anche necessario provvedere al più presto alla semplificazione e alla «sburocratizzazione» di tutti gli adempimenti connessi con l'assunzione di manodopera agricola: da recenti indagini risulta che più di trecento adempimenti gravano ogni anno sull'imprenditore agricolo, il quale spende ben sessanta giornate lavorative l'anno per regolarizzare posizioni, riempire denunce, presentare documenti, comunicare dati che la pubblica amministrazione già conosce ma che non vengono trasmessi da ente a ente.

Semplificando e rendendo più flessibili i contratti di lavoro agricoli, si possono

raggiungere diversi risultati positivi: si rendono le imprese agricole più competitive sul mercato interno e comunitario, si riduce il « lavoro nero », si restituisce all'agricoltore tempo da dedicare alla propria attività imprenditoriale. La riduzione del « lavoro nero » è una conseguenza naturale della flessibilità e della sburocra-tizzazione applicata al rapporto di lavoro agricolo: in molti casi l'assunzione « in nero » è una scelta motivata dalla rigida e complessa normativa sul collocamento agricolo. Se per particolari operazioni agricole, come quelle di raccolta, le procedure sono semplificate, l'agricoltore non avrà più dubbi o remore sul fatto di assumere regolarmente e non « in nero ».

Il problema del lavoro in agricoltura va affrontato quanto prima, se non vogliamo che il nostro Paese, come accennato, perda ancora posizioni nei confronti degli altri *partner* comunitari: i troppi vincoli imposti ai nostri agricoltori si ripercuotono sulla loro competitività a livello europeo e internazionale, con danni per l'economia italiana nel suo complesso. Inoltre, non va sottovalutato il fatto che, soprattutto in alcune zone, la forte carenza di manodopera è un limite all'efficienza aziendale.

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge intende ridare slancio al settore agricolo e consentire ad esso di poter competere alla pari con gli altri Stati membri dell'Unione europea. Quest'obiettivo sarà raggiungibile, secondo quanto da noi imposto, semplificando le procedure di assunzione di manodopera; disciplinando l'uso della manodopera agricola stagionale o occasionale necessaria per le operazioni di raccolta; uniformando il settore agricolo agli altri settori produttivi; eliminando l'iniquo accertamento induttivo delle giornate di lavoro effettuate; abrogando le disposizioni che rendono di fatto inapplicabili al settore agricolo, in particolare ai lavoratori a tempo determinato (che sono la stragrande maggioranza) gli istituti del *part-time* e del lavoro interinale. Infine, si prevede a sospendere l'invio alle aziende agricole delle cosiddette « cartelle pazze » da parte della società concessionaria della

cartolarizzazione dei crediti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) stante il fatto che in moltissimi casi l'istituto non ha più aggiornato le proprie banche dati agricole.

La presente proposta di legge è composta di nove articoli.

L'articolo 1 elimina l'obbligo di comunicare all'INPS direttamente le assunzioni effettuate. A questo compito provvederà invece il servizio per l'impiego (l'ex ufficio di collocamento). La *ratio* di quest'articolo è da porre in relazione alla legge n. 608 del 1996 che aveva previsto che l'obbligo di comunicazione all'INPS venisse meno nel momento della realizzazione in ciascuna provincia del sistema telematico integrato, tra il predetto Istituto ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali: non essendo stato tale sistema ancora realizzato, sembra giusto e opportuno togliere comunque questo adempimento agli imprenditori agricoli, visto che non sono colpevoli dell'inefficienza della pubblica amministrazione.

L'articolo 2 prevede che la comunicazione degli assunti all'INAIL da parte del datore di lavoro deve essere fatta entro cinque giorni dall'assunzione e che tale obbligo verrà meno quando sarà realizzato il sistema integrato telematico di cui si è detto.

L'articolo 3 prevede che i datori di lavoro agricolo per le operazioni di raccolta possano effettuare, in deroga alle disposizioni vigenti sul registro di impresa, un'unica comunicazione cumulativa di inizio attività, da inviare entro cinque giorni non festivi al servizio per l'impiego competente per territorio, che provvederà a sua volta a comunicare all'INPS. Si prevede al comma 2 che dette collaborazioni non possano superare le 50 giornate per anno a lavoratore. Il comma 3 permette ai parenti e affini del datore di lavoro entro il 3° grado di collaborare alle operazioni di raccolta per un numero di giornate non superiori a venticinque. Rimangono salve le condizioni previste per i coltivatori diretti.

L'articolo 4 dispone la non applicazione ai titolari di pensione che svolgono attività

in qualità di lavoratori agricoli delle disposizioni che prevedono il divieto totale o parziale di cumulo tra i trattamenti pensionistici e la retribuzione percepita in qualità di lavoratore dipendente.

L'articolo 5 riguarda le posizioni assicurative dei collaboratori occasionali: sono indicate le categorie di lavoratori agricoli che devono essere assicurate solo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Le disposizioni fiscali in materia di lavoro agricolo occasionale sono indicate all'articolo 6: in esso si prevede che, ai fini dell'IRPEF, i redditi prodotti dai collaboratori occasionali rientreranno nella categoria reddituale delle prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente.

L'articolo 7 prevede l'abolizione del sistema di accertamento induttivo delle

giornate di lavoro prestate nelle aziende agricole.

L'articolo 8 sospende l'emissione delle cartelle esattoriali da parte della società di cartolarizzazione dei crediti INPS, allo scopo di evitare che siano ricompresi anche contributi inesistenti, in quanto già pagati o non dovuti, ma non immessi nelle banche dati dell'INPS.

L'articolo 9 abroga le rigide modalità di applicazione del *part-time* all'agricoltura previste dalla legge n. 196 del 1997, omogeneizzando il settore primario agli altri settori, nonché l'articolo 7 del decreto legislativo n. 61 del 2000, permettendo al settore agricolo di poter usufruire del lavoro interinale esattamente come avviene negli altri settori promotori e non previa stipula di accordi collettivi nazionali.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE
BUROCRATICA

ART. 1.

1. L'obbligo dei datori di lavoro agricolo di comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) l'assunzione dei lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 9-*quater*, commi 4 e 9, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è sospeso fino alla realizzazione del sistema telematico integrato tra le banche dati dei servizi per l'impiego, l'INPS e l'Istituto nazionale per l'assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. I servizi per l'impiego provvedono a comunicare all'INPS le assunzioni dei lavoratori agricoli. Le modalità di comunicazione sono determinate con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 2.

1. L'obbligo dei datori di lavoro agricoli di fornire all'INAIL all'atto dell'assunzione e della cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori agricoli, la comunicazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, deve essere assolto entro cinque giorni non festivi. Tale obbligo cessa nel momento della realizzazione del sistema telematico integrato di cui all'articolo 1 della presente legge.

CAPO II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
AGRICOLO OCCASIONALE

ART. 3.

1. I datori di lavoro agricolo possono effettuare per le operazioni di lavoro stagionali o di raccolta un'unica comunicazione cumulativa di inizio di attività lavorativa, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di registro d'impresa. Tale comunicazione, compilata su un apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è inviata entro cinque giorni non festivi al servizio per l'impiego, che provvede a comunicarla all'INPS; in essa sono indicati i dati anagrafici dei lavoratori agricoli assunti, il loro codice fiscale e la data di inizio della collaborazione occasionale.

2. Le prestazioni di lavoro di cui al comma 1 non possono essere superiori alle cinquanta giornate per anno per lavoratore.

3. I datori di lavoro agricoli possono usufruire per le operazioni di raccolta se svolte a titolo gratuito e per non più di venticinque giornate l'anno, della collaborazione di parenti e affini entro il terzo grado, in deroga alle normative fiscali e previdenziali. È fatto salvo quanto previsto all'articolo 122 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

ART. 4.

1. Le disposizioni vigenti che prevedono il divieto totale o parziale di cumulo tra i trattamenti pensionistici e la retribuzione percepita in qualità di lavoratore dipendente non si applicano ai titolari di pensione che svolgono attività in qualità di lavoratore agricolo.

ART. 5.

1. Per i lavoratori che prestano collaborazione occasionale ai sensi dell'articolo 3, i rispettivi datori di lavoro sono tenuti a versare all'INPS un contributo di solidarietà comprendente il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, diversificato a seconda delle zone altimetriche. L'ammontare di tale contributo di solidarietà è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2 Le seguenti categorie di lavoratori agricoli sono assicurate solo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:

a) lavoratori titolari di pensione;

b) studenti, casalinghe ed altri lavoratori non professionali, che svolgono un numero di giornate non superiore a cinquanta nell'anno, da adibire alle attività di raccolta e ad altre attività che non richiedono particolare qualificazione.

3. Per i lavoratori di cui al comma 2, i rispettivi datori di lavoro sono tenuti a versare unicamente il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

ART. 6.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), i compensi corrisposti ai soggetti di cui all'articolo 5 per le attività ivi previste rientrano tra i redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *i*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

CAPO III.

ABOLIZIONE DEL SISTEMA
DEGLI ACCERTAMENTI
INDUTTIVI NEL SETTORE AGRICOLO

ART. 7.

1. I commi 2, 3 e 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, sono abrogati.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
CESSIONE E DI CARTOLARIZZAZIONE
DEI CREDITI VANTATI DALL'INPS
NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE
AGRICOLE

ART. 8.

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'INPS, previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non si applicano ai crediti contributivi, compresi quelli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definiti dall'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

CAPO V.

ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI
LIMITATIVE DEL LAVORO A TEMPO
PARZIALE E DEL LAVORO INTERINALE
IN AGRICOLTURA

ART. 9.

1. L'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sono abrogati.

